



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE

Sent. 505/09  
Rep. 2347/09  
Cron. 6880/09  
RG. 1209/09

Oggetto: riconoscimento  
protezione internazionale

in composizione monocratica in persona del giudice designato dott. Gloria Carlesso, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento camerale di Volontaria Giurisdizione iscritto al n. 1209/2009 promosso con ricorso depositato il 30 marzo 2009

DA

NATO IN TUNISIA IL \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in  
Monfalcone Corso del popolo 54, presso lo studio dell'avv. Giovanni Iacono che lo  
rappresenta per delega allegata al ricorso

ricorrente

**avente per oggetto:** impugnazione della decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Gorizia per il riconoscimento della protezione internazionale dd 10 marzo 2009 notificata il 14 marzo 2009

Decreto di fissazione udienza dd 2 aprile 2009 con contestuale provvedimento di:  
sospensione della decisione comunicato a:

**Commissione Territoriale di Gorizia**

**Ministero degli Interni presso Avvocatura Distrettuale dello Stato**

non costituiti né comparsi in giudizio

**Il decreto è stato comunicato anche al PM che ha richiesto le informazioni in atti**

CONCLUSIONI del ricorrente: *come da ricorso introduttivo*

### svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in esame il ricorrente ha impugnato la decisione di rigetto della Commissione Territoriale di Gorizia per il riconoscimento dello status di rifugiato esponendo di essere cittadino tunisino, di far parte del c.d. popolo delle miniere che tra il 2007 e il 2008 aveva ingaggiato un duro scontro con la Autorità tunisine per la salvaguardia del posto di lavoro, per un giusto salario e per le stesse libertà sindacali; a causa della dura repressione della polizia, circa quaranta persone erano state costrette a lasciare il proprio paese, giungendo, attraverso la Libia, in Italia proprio quando il centro di accoglienza di Lampedusa veniva trasformato con decreto ministeriale in Centro di Identificazione ed Espulsione; da Lampedusa erano stati quindi trasferiti al CIE di Gradisca di Isonzo dove avevano inoltrato domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

il ricorrente in particolare ha esposto di provenire dalla città tunisina di Redeyef nella regione a sud ovest del paese nel distretto minerario di Gafsa dove vengono estratti minerali fosfati; che la maggioranza dei dipendenti appartiene a due clan familiari; che a causa dell'ennesimo episodio di discriminazione circa la scelta delle persone da mantenere in servizio era sorta una mobilitazione che la polizia aveva represso in modo violento e brutale con perquisizioni e arresti arbitrari sfociati in processi penali e condanne; il ricorrente ha spiegato alla commissione le ragioni della propria protesta, la sua partecipazione alle manifestazioni, le ragioni quindi della propria dipartita dal Paese e il timore che un eventuale rientro potesse essere fonte di ritorsioni gravissime;

la commissione territoriale ha respinto la domanda ritenendo che i fatti narrati, pur credibili, non erano sufficienti a concretare l'ipotesi di un pericolo grave e un timore di persecuzione diretta e personale

il ricorrente ha contestato la decisione della commissione, ritenendo insufficiente e viziata da travisamento dei fatti la motivazione, dovendo ravvisare la Commissione nella sua vicenda proprio la violazione di libertà sindacali e politiche che integrano i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 lett b) c) e d) art 8 lett d) ed e) del D.lvo 251/2007 chiedendo in via preliminare la sospensione della efficacia della delibera della commissione e nel merito di riconoscere lo status di rifugiato e in subordine concedere la protezione sussidiaria o il permesso umanitario.

Con decreto emesso il 2 aprile 2009 il giudice sulla base dell'art. 35 D.lvo 251/2008 modificato dal D.Lvo 3 ottobre 2008 n 19 ha sospeso l'efficacia del provvedimento e fissato udienza per il giorno 13 maggio 2009

All'udienza svoltasi in camera di consiglio il 13 maggio 2009 è comparso il solo difensore riferendo che il ricorrente - da quanto appreso - era stato rimpatriato e associato in un carcere di sicurezza

Richieste informazioni alla Questura di Gorizia circa l'attuale collocazione del richiedente è stato appreso che il sig. \_\_\_\_\_ stato "rimpatriato" il 30

marzo 2009 su disposizione del dipartimento centrale per l'immigrazione del Ministero dell'Interno

Il procedimento è stato trattenuto in decisione il 2 luglio 2009

La domanda del ricorrente merita di trovare accogliimento.

Va tuttavia evidenziato in via preliminare l'illiceità della condotta del Ministero -Dipartimento di Pubblica Sicurezza che ha disposto il rimpatrio in pendenza dei termini per proporre impugnazione:

dalla documentazione acquisita e dalle informazioni rese alla Procura della Repubblica dalla Questura di Gorizia (vds fax ufficio immigrazione dd 20 maggio 2009) emerge infatti che, nonostante il ricorrente, dalla notifica del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale (notifica avvenuta il 14 marzo 2009) avesse quindici giorni di tempo per proporre impugnazione avanti il Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 35 D.Lvo 2572008 modificato dal D.lvo 159/2008, già con nota ministeriale dd 23 marzo 2009 venne predisposto il programma per il suo rimpatrio e con nota del Ministero del 24 marzo 2009 vennero precisate le modalità di rimpatrio;

quando dunque lunedì 30 marzo 2009 (l'ultimo giorno utile essendo quello di scadenza naturale un giorno festivo (domenica 29 marzo), la scadenza in questi casi viene *prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo* ai sensi dell'art. 155 comma IV cod proc civ) il ricorrente deposita rituale e tempestiva impugnazione del decreto di rigetto della sua domanda di protezione internazionale il rimpatrio risulta già deciso e organizzato;

il ricorrente aveva il diritto di permanere nel centro di Gradisca fino all'adozione della ordinanza del Giudice, al quale venne richiesto di sospendere l'efficacia del provvedimento;

la sospensione è stata infatti disposta dal giudice - con decreto dd 2 aprile 2009 - in accoglimento della richiesta del Difensore - esposta nel ricorso e ribadita con istanza depositata il 1 aprile 2009 - in ragione dei gravi motivi che risultavano *prima facie* a sostegno dell'impugnazione.

Il rimpatrio del sig. [redacted] avvenuto con volo da Roma Fiumicino a Tunisi delle ore 22.00 del 30 marzo 2009 deve dunque ritenersi avvenuto in violazione dei diritti del ricorrente riconosciuti dalla legislazione nazionale ora richiamata e del diritto di asilo:

il diritto di asilo, infatti, è il diritto dell'individuo riconosciuto nell'ordinamento internazionale, nonché dall'art. 10 della nostra Costituzione, nei confronti di chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni. L'art. 10 Cost è norma immediatamente precettiva alla luce della legislazione in tema di rifugiati, la quale stabilisce un *iter* procedimentale che accomuna le due figure pur ontologicamente diverse del rifugiato e dell'asilante, con particolare riferimento al rilascio del permesso provvisorio in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo *status*, nonché al divieto di espulsione in pendenza del procedimento; sicché, in definitiva, come bene evidenziato da Cass., sez. I civ., 25.8.2006, n. 18549,

"Il diritto di asilo deve pertanto intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma 5 d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura". Nello stesso senso, Cass., sez. I civ., 1.9.2006, n. 18940; Cass., sez. I civ., 25.11.2005, n. 25028, che ribadisce che "il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico... Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico".

Alla Procura della Repubblica va con separata nota evidenziata la esposta violazione per le iniziative di competenza.

Nel merito l'impugnazione è fondata e il ricorso merito accoglimento

Risulta documentato, né di questo pare dubitare la stessa commissione, che nella zona della città di Redeyef tra il 2008 e il 2009 si era creato un importante movimento sociale la cui protesta contro la corruzione per il lavoro e per i diritti dei lavoratori era stata oggetto di una violenta repressione antisindacale da parte del governo locale; la vicenda risulta documentata da fonti di stampa nazionale e internazionale prodotta dal ricorrente il quale ha allegato anche la sentenza di condanna nei confronti di una trentina di imputati tra i quali vari sindacalisti e gli appelli rivolti per la loro immediata liberazione; il ricorrente risulta poi tra le persone per le quali l'organizzazione dei diritti umani FIDH con nota del 6 marzo 2009 diretta al commissario per i rifugiati delle nazioni unite ha richiesto in modo specifico attenzione in ragione della repressione violenta seguita agli incidenti per ragioni di ordine sociale ed economico che ha interessato tutte le persone originarie di detta regione, affermando, in accordo con tutte le organizzazioni non governative che vi era stata una grave violazione dei diritti umani;

La commissione, richiesta dallo stesso Pubblico Ministero di inviare la documentazione necessaria a supporto della propria decisione nulla ha trasmesso;

il ricorrente aveva diritto di essere sentito da questo giudice (art.35 D.lvo 25/2008) che avrebbe potuto approfondire le ragioni per le quali aveva lasciato il proprio paese e temeva di farvi ritorno, diritto che è stato frustrato dall'illecito rimpatrio;

Va poi osservato come la decisione della commissione si basa in modo a dir poco superficiale sulla insussistenza del timore di persecuzione diretta e

personale, che pare proprio smentita non solo dall'affrettato rimpatrio del richiedente, ma soprattutto, dal fatto che, stando alle notizie del Difensore, al rientro in patria sarebbe seguita l'associazione in un carcere di massima sicurezza.

Risulta invece che il ricorrente rientra tra un gruppo di persone fuggite dalla Tunisia a seguito delle repressioni avvenute nei confronti degli operai manifestanti contro le condizioni di assunzioni e di trattamento adottati dalle società delle miniere nella regione di Gafsa; rientra tra il gruppo dei tunisini sbarcati a Lampedusa e quindi trasferiti al CIE di Gradisca d'Isonzo che hanno conferito una sorta di mandato collettivo all'odierno difensore per ottenere la protezione internazionale (vds all 5)

Non può dubitarsi che la repressione violenta da parte della Polizia nei confronti di persone che chiedono libertà e il riconoscimento di condizioni più dignitose di lavoro, ossia la repressione di comportamenti non costituenti reato per lo stato italiano (vds art. 32 comma 2 D.lvo 25/2008) integri una ragione grave per la concessione della invocata protezione internazionale

Va evidenziato infatti, quanto ai presupposti della protezione richiesta, che ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251 per "rifugiato" deve intendersi il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese (...) ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10", mentre per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" deve considerarsi il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese".

La valutazione circa la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 3 del medesimo corpo normativo, deve essere effettuata su base individuale tenendo in considerazione, fra l'altro, oltre alla dichiarazione e alla documentazione presentate dal richiedente, tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, al fine di valutare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

L'art. 7 qualifica gli atti di persecuzione- riconducibili a motivi di razza, religione, appartenenza ad determinato gruppo sociale, opinione politica - che danno luogo all'accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato: essi debbono "(a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto

analogo a quello di cui alla lettera a); essi possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Più attenuati e meno rigorosi, ma altrettanto puntuali, appaiono essere ex art. 14 del medesimo d.lgs.vo, i requisiti prestabiliti ai fini del riconoscimento della **protezione sussidiaria**: sono, invero, a tal fine considerati danni gravi (a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; (b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, (c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In tema di prova del "*fondato timore di persecuzione personale e diretta*" si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27310 del 2008) – richiamando le disposizioni contenute nel quinto paragrafo dell'art. 4 della direttiva comunitaria 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e la direttiva 2005/85/CE cui ha dato attuazione il D.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 - hanno avuto modo di precisare i confini dell'onere probatorio gravante in capo al ricorrente espressamente qualificandolo, sulla scia dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, come "*limitato o attenuato*" in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove; tuttavia, si è ivi chiarito espressamente che tale attenuazione probatoria non vale a configurare un beneficio del dubbio in favore del ricorrente, né un obbligo in capo all'Amministrazione di smentire quanto *ex adverso* dedotto, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni di soggetti estranei al giudizio o i richiami al notorio quanto alla situazione problematica del Paese d'origine o in merito a persecuzioni delle rispettive etnie di appartenenza, dovendo viceversa il ricorrente provare, "*quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento all'effettività ed all'attualità del rischio*" previo positivo superamento del giudizio di *credibilità* del proprio racconto (vds Cass 26822/2007; Cass 18353/2006; Cass 28775/2005). Le S.U. hanno evidenziato, inoltre, che la normativa comunitaria ha delineato una forte valorizzazione dei poteri istruttori del giudice quanto ad acquisizione d'ufficio di informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica dei paesi di provenienza degli istanti, prevedendo che lo Stato membro è tenuto, *in cooperazione con il richiedente a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale*.

Il ricorrente, pertanto, deve fornire quanto meno la prova di elementi gravi precisi e concordanti relativi alla propria storia personale, sulla base dei quali il giudice potrà, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese

acquisite d'ufficio, fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio del ricorrente.

Va evidenziato che il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e che qualora taluni aspetti delle sue dichiarazioni non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuti sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale prima possibile a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

La Corte Suprema ha sottolineato come, in tal modo siano valorizzati fortemente i poteri istruttori officiosi della Commissione (che pare, nel caso in esame, non averne fatto però alcun uso, limitandosi a sentire il ricorrente) che ha il dovere di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale fornendole agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative; spetta in sostanza all'autorità amministrativa prima e al giudice poi il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale. In tale contesto la diligenza e buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

Tenuti fermi le disposizioni, i principi e criteri, questo giudice ritiene nel caso in esame che il ricorrente ha riferito di aver subito atti qualificabili come "atti di persecuzione" ai sensi dell'art. 7 del dlgs 251/2007 collegati alla propria partecipazione alle manifestazioni di protesta del cd popolo delle miniere, manifestazioni registrate dalla stampa nazionale e internazionale la cui repressione è stata qualificata dalle organizzazioni internazionali certamente in violazione dei diritti umani.

Il fatto poi, si ripete, che il rimpatrio possa aver determinato, secondo quanto appreso dal difensore, l'inserimento del ricorrente in un carcere di sicurezza vale a confermare quel timore di ritorsioni e persecuzioni allegato dal richiedente

Viene dunque concessa l'invocata protezione internazionale e viene riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato previo annullamento della decisione della Commissione Territoriale che aveva respinto analoga istanza

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa. Il Tribunale in  
composizione monocratica definitivamente pronunciando,  
accoglie

il ricorso presentato da [redacted] VIATO [redacted] IN TUNISIA  
annulla

la decisione assunta nei confronti del medesimo dalla Commissione  
Territoriale di Gorizia il 10 marzo 2009.

riconosce

al predetto lo status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui al d.  
lgs. 19 novembre 2007 n. 251  
Trieste, il 7 novembre 2009

Il Giudice  
dott. Gloria Carlesso

Il Cancelliere  
Fabiana REDIVO

Depositata in Cancelleria il 1.1 NOV. 2009

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE CI  
Fabiana REDIVO

Al P.M., sede, per il visto.  
Trieste, il 1.1 NOV. 2009

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE CI  
Fabiana REDIVO